LA TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE

ANALISI DELLA DIRETTIVA UE 2024/1203 SULLA TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE

Novità, elementi di attenzione e rapporto con la normativa vigente e la disciplina sul danno ambientale

MARIA ADELE PROSPERONI

Maggio 2025

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Costituzione (artt. 9, 32 e 117) ➡ **AMBIENTE E COMPETENZE**

Codice civile (Art. 2043) ➡ **TUTELA RISCARCITORIA CIVILISTICA**

Direttiva n.2004/35/CE sulla responsabilità ambientale

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152
Norme in materia ambientale
(Parte IV e Parte VI – Parte VI-bis)

→ **BONIFICA, DANNO AMBIENTALE E DISCIPLINA SANZIONATORIA DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE**

Direttiva n. 2008/99/CE ~~sulla~~ tutela penale dell'ambiente ➡ **DIRETTIVA UE 2024/1203 SULLA TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE**

Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121
Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente

Sostituisce le direttive
- **2008/99/CE e**
- **2009/123/CE**
  (relativa all'inquinamento provocato dalle navi)

Legge 22 maggio 2015, n. 68
Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente

DECRETO LEGISLATIVO 1 marzo 2018, n. 21
Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva dicodice nella materia penale

➢ **Titolo VI-bis C.P. Dei delitti contro l'ambiente**

I REATI PREVISTI DALLA PRECEDENTE DIRETTIVA 2008/99

- scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua
- raccolta, trasporto, recupero o smaltimento di rifiuti pericolosi
- spedizione di quantità rilevanti di rifiuti
- gestione di impianti industriali che svolgono attività pericolose o che tengono in deposito sostanze pericolose (ad esempio fabbriche che producono vernici o sostanze chimiche)
- produzione, trattamento, immagazzinamento, accumulo, utilizzo, trasporto, importazione, esportazione o smaltimento di materiale nucleare e materiale radioattivo pericoloso
- uccisione, possesso o traffico di quantità rilevanti di specie protette di flora e fauna
- danni ad habitat protetti
- produzione, commercio o utilizzo di sostanze che riducono lo strato di ozono (ad esempio sostanze chimiche di estintori o solventi per la pulizia)

IL RECEPIMENTO DELLA DIR. 2008/99 IN ITALIA

Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 - Attuazione della direttiva 2008/99/CE

Art. 727-bis c.p.
(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)

Art. 733-bis c.p.
(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)

Art. 25-noviies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Art. 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - (Reati ambientali)

Si aggiungono a norme penali e sanzionatorie già presenti nell'ordinamento

- uccisione, maltrattamento e abbandono di animali (artt. 544-bis, 544-ter e 727 c.p.)
- getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.)
- danneggiamento del patrimonio archeologico, storico, artistico nazionale (art. 733 c.p.)
- distruzione o deturpamento di bellezze naturali (art. 734 c.p.)
- disastro (artt. 434 e 449 c.p.)
- avvelenamento di acque (art. 439 c.p.) - anche in forma colposa ex art. 452 c.p.)
- codice ambientale e altre leggi speciali

I REATI NEL CODICE PENALE

- **Legge 22 maggio 2015, n. 68 - Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente**
- **Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21 - Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale**

Titolo VI- bis
del codice penale

→ 13 articoli
(dal 452- bis
al 452- quaterdecies)

6 DELITTI

- **inquinamento ambientale**
- **disastro ambientale**
- traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività
- impedimento del controllo
- **omessa bonifica**
- **attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**

I PRINCIPI DELLA DIR. 2004/35/CE SUL DANNO AMBIENTALE

La prevenzione e riparazione del danno ambientale dovrebbero essere attuate applicando il principio ***«chi inquina paga»****.*

Il principio fondamentale della direttiva dovrebbe essere quindi che l'operatore la cui attività ha causato un danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno sarà considerato finanziariamente responsabile in modo da indurre gli operatori ad adottare misure e a sviluppare pratiche atte a ridurre al minimo i rischi di danno ambientale.

La direttiva ***non riguarda i diritti a risarcimento del danno*** *non si applica ai casi di lesioni personali, al danno alla proprietà privata o alle perdite economiche e non pregiudica qualsiasi diritto concernente questi tipi di danni.*

A non tutte le forme di danno ambientale può essere posto rimedio attraverso la responsabilità civile.

Affinché quest'ultima sia efficace è necessario che vi siano:

- ***uno o più inquinatori individuabili***
- ***il danno dovrebbe essere concreto e quantificabile***
- ***si dovrebbero accertare nessi causali tra il danno e gli inquinatori individuati.***

La responsabilità civile non è uno strumento adatto per trattare l'inquinamento a carattere diffuso e generale nei casi in cui sia impossibile collegare gli effetti ambientali negativi a atti o omissioni di taluni singoli soggetti.

NORME IN MATERIA DI TUTELA RISARCITORIA CONTRO I DANNI ALL'AMBIENTE

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. **298-bis** (Principi Generali)

Art. 299 (Competenze Ministeriali)

Art. **300** (**Danno Ambientale**)

Art. 301 (Attuazione del Principio di **Precauzione**)

Art. 302 (Definizioni)

Art. 303 (Esclusioni)

TITOLO II

PREVENZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE

Art. **304** (**Azione di prevenzione**)

Art. **305** (**Ripristino ambientale**)

Art. 306 (Determinazione delle misure per il ripristino ambientale)

Art. 306-bis (Determinazione delle misure per il **risarcimento del danno** ambientale e il **ripristino ambientale** dei siti di interesse nazionale)

Art. 307 (Notificazione delle misure preventive e di ripristino)

Art. 308 (Costi dell'attività di prevenzione e di ripristino)

Art. 309 (Richiesta di intervento statale)

Art. 310 (Ricorsi)

TITOLO III

RISARCIMENTO DEL DANNO AMBIENTALE

Art. 311 (**Azione risarcitoria in forma specifica**)

Art. 312 (Istruttoria per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale)

Art. 313 (Ordinanza)

Art. 314 (Contenuto dell'ordinanza)

Art. 315 (Effetti dell'ordinanza sull'azione giudiziaria)

Art. 316 (Ricorso avverso l'ordinanza)

Art. 317 (Riscossione dei crediti e fondo di rotazione)

Art. 318 (Norme transitorie e finali)

PARTE SESTA DEL CODICE AMBIENTALE

NORME IN MATERIA DI TUTELA RISARCITORIA CONTRO I DANNI ALL'AMBIENTE

Allegati alla Parte Sesta - All. 1

La disciplina danno non si applica al danno ambientale o a minaccia imminente di tale danno provocati da un incidente per il quale la responsabilità o l'indennizzo rientrino nell'ambito d'applicazione di una delle convenzioni internazionali elencate nell'all. 1

Allegati alla Parte Sesta – All. 2

La disciplina danno non si applica ai rischi nucleari relativi all'ambiente e alla minaccia imminente di tale danno causati da attività disciplinate dal Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica o causati da un incidente o un'attività per i quali la responsabilità o l'indennizzo rientrano nel campo di applicazione di uno degli strumenti internazionali elencati nell'all. 2

Allegati alla Parte Sesta – **All. 3**

quadro comune da rispettare per scegliere le misure più appropriate cui attenersi per garantire la riparazione del danno

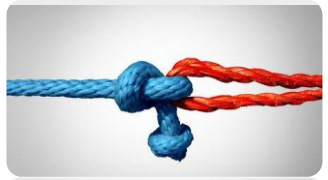

BONIFICA

Allegati alla Parte Sesta - **All. 4**

carattere significativo di un danno

Allegati alla Parte Sesta - **All. 5**

elenco attività professionali

RESPONSABILITÀ

LA NOZIONE DI «DANNO AMBIENTALE»

ART. 300 D.LGS.152/06
È DANNO AMBIENTALE

qualsiasi deterioramento

significativo e misurabile,

diretto o indiretto,

di una risorsa naturale

o dell'utilità assicurata da quest'ultima

il carattere significativo di un danno che produce effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di specie o habitat è da valutare in riferimento allo stato di conservazione, al momento del danno, ai servizi offerti dai valori ricreativi connessi e alla capacità di rigenerazione naturale.

Il danno con un provato effetto sulla salute umana deve essere classificato come significativo.

art.302, comma 10 d.lgs.n.152/06
per «*risorse naturali*» si intendono specie e habitat naturali protetti, acqua e terreno

LA NOZIONE DI DANNO AMBIENTALE «COMUNITARIA»

Art. 300, comma 1, D.Lgs.152/06

È danno ambientale ***qualsiasi deterioramento significativo e misurabile***, *diretto o indiretto,* ***di una risorsa naturale*** *o dell'utilità assicurata da quest'ultima*

Art. 300, comma 2, D.Lgs.152/06

Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:

a) alle specie e agli habitat naturali protetti;

b) **alle acque interne,** mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo su:

1) lo stato ecologico, chimico o quantitativo o il potenziale ecologico delle acque interessate, (dir.2000/60/CE), oppure
2) lo stato ambientale delle acque marine interessate (dir. 2008/56/CE)

c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali;

d) **al terreno**, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente.

LINEE GUIDA DELLA COMMISSIONE

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Linee guida per un'interpretazione comune del termine «danno ambientale» di cui all'articolo 2 della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale

(2021/C 118/01)

IL REGIME DI RESPONSABILITÀ NELLA DIRETTIVA 2004/35

attività incluse in All.5 alla Parte Sesta del Codice Ambientale
All. III della dir. 2004/35)

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

danno ambientale causato da attività professionali pericolose e qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività

attività NON incluse in All.5 alla Parte Sesta del Codice Ambientale
All. III della dir. 2004/35)

RESPONSABILITÀ PER DOLO O COLPA

danno alle specie e agli habitat naturali protetti, causato da attività professionali non pericolose
(non incluse in All. III della dir. 2004/35)/All.5 alla Parte Sesta del Codice Ambientale)

LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI «PERICOLOSE»

- ✓ impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale
- ✓ operazioni di gestione dei rifiuti
- ✓ scarichi nelle acque interne superficiali soggetti ad autorizzazione
- ✓ scarichi di sostanze nelle acque sotterranee che siano soggetti ad autorizzazione
- ✓ scarico o l'immissione di inquinanti nelle acque superficiali o sotterranee soggetti a permesso, autorizzazione o registrazione conformemente alla direttiva 2000/60/Ce
- ✓ estrazione ed arenazione delle acque
- ✓ fabbricazione, uso, stoccaggio, trattamento, interramento, rilascio nell'ambiente e trasporto sul sito di sostanze pericolose, preparati pericolosi, prodotti fitosanitari, biocidi
- ✓ trasporto di merci pericolose o di merci inquinanti
- ✓ funzionamento di impianti soggetti ad autorizzazione per le emissioni in atmosfera
- ✓ uso confinato di microrganismi geneticamente modificati e ,rilascio deliberato nell'ambiente, trasporto e immissione in commercio di organismi geneticamente modificati
- ✓ spedizione transfrontaliera di rifiuti
- ✓ gestione dei rifiuti di estrazione
- ✓ gestione dei siti di stoccaggio

IL REGIME DI RESPONSABILITÀ NELLA DIRETTIVA 2004/35

attività incluse in All.5 alla Parte Sesta del Codice Ambientale
All. III della dir. 2004/35)

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

danno ambientale causato da attività professionali pericolose e qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività

Art.8, comma 4 direttiva: Gli Stati posso consentire che l'operatore non sia tenuto a sostenere i costi delle azioni di riparazione intraprese conformemente alla direttiva qualora dimostri che non gli è attribuibile un comportamento doloso o colposo e che il danno ambientale è stato causato da:

a) un'emissione o un evento espressamente autorizzati da un'autorizzazione;

b) un'emissione o un'attività o qualsiasi altro modo di utilizzazione di un prodotto nel corso di un'attività, che l'operatore dimostri non essere state considerate probabile causa di danno ambientale secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento del rilascio dell'emissione o dell'esecuzione dell'attività.

RESPONSABILITÀ SOGGETTIVA CON INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

L'AZIONE RISARCITORIA NELLA DISCIPLINA DANNO AMBIENTALE

L'AZIONE RISARCITORIA DEVE ESSERE ESERCITATA IN FORMA SPECIFICA E SOLO "SE NECESSARIO, PER EQUIVALENTE PATRIMONIALE"

CRITERIO A CARATTERE RESIDUALE

applicabile esclusivamente nel caso in cui "..l'adozione delle misure di riparazione anzidette risulti in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti.."

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica potrà determinare i costi delle attività necessarie a conseguirne la completa e corretta attuazione e potrà agire nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti.

ANALISI DELLA DIRETTIVA 2024/1203

sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2024/1203

30.4.2024

DIRETTIVA (UE) 2024/1203 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 aprile 2024

sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE

Avv. Maria Adele Prosperoni

INFORMAZIONI GENERALI E SCADENZE

ENTRATA IN VIGORE E TERMINI PER IL RECEPIMENTO

Pubblicazione: GUUE L 30/04/2024

Entrata in vigore: 20 maggio 2024 (rif.art.29 dir.)

Scadenza termine per recepimento: 21 maggio 2026 (rif.art.28 dir.)

Altre scadenze previste dalla direttiva: 21 maggio 2027 - Elaborazione e pubblicazione della Strategia nazionale in materia di contrasto ai reati ambientali (rif. art.21 dir.)

STATO DI AVANZAMENTO PER IL RECEPIMENTO IN ITALIA

La Direttiva risulta inserita per il recepimento nell'**art. 9 della Legge di delegazione europea 2024,** in discussione alla Camera dei Deputati

Atto Camera: 2280: "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024*" (approvato dal Senato – S.1258)

Trasmesso dal Senato il 27 febbraio 2025

Iter in Commissione

Esame in Commissione (iniziato il 13 marzo 2025 e concluso il 7 maggio 2025)

Al 24 maggio 2025, chiuso in Commissione, in stato di relazione alla Camera

CRITERI DI DELEGA NELLA LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2024

1) **Modificare normativa vigente:** definizione dei reati e delle circostanze aggravanti e attenuanti, alla previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate in conformità ai criteri dell'art. 5 e anche in deroga ai criteri e ai limiti dell'art.32, comma 1, lettera d), della L.234/2012 (*n.b. In sede parlamentare è stata valutata opportunità di approfondire questo criterio di delega*)

2) **Prevedere per le persone giuridiche sanzioni o misure penali o non penali, effettive, dissuasive e proporzionate** anche apportando modifiche al d.lgs. 231/2001e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'art. 32, comma 1, lettera d), L. 234/2012

3) **Modificare la normativa nazionale vigente** in materia di **congelamento e confisca**, di termini di **prescrizione,** di **competenza giurisdizionale**, di **strumenti investigativi** e di cooperazione internazionale in relazione ai reati di cui agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2024/1203

4) **Prevedere adeguati meccanismi di coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti** a livello nazionale per la prevenzione e la repressione dei reati ambientali

5) Garantire tempestivo e completo adempimento degli obblighi relativi a **elaborazione e pubblicazione**, entro il **21 maggio 2027**, della **Strategia nazionale in materia di contrasto ai reati ambientali** e al sistema di registrazione, **produzione e fornitura di dati statistici** relativi ai summenzionati reati

6) **Apportare ogni opportuna modifica alle norme nazionali**, anche attraverso **abrogazione** disposizioni incompatibili, per armonizzare il quadro giuridico e favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva (anche in relazione agli scopi in materia di pubblicazione di informazioni e accesso alla giustizia, prevenzione, risorse e formazione)

SCHEMA DELLA DIRETTIVA

30 articoli

- Art. 1 - **Oggetto**
- Art. 2 - **Definizioni**
- Art. 3 - **Reati**
- Art. 4- **Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo**
- Art. 5 - **Sanzioni per le persone fisiche**
- Art. 6 - **Responsabilità delle persone giuridiche**
- Art. 7 - **Sanzioni applicabili alle persone giuridiche**
- Art. 8 - **Circostanze aggravanti**
- Art. 9 - **Circostanze attenuanti**
- Art. 10 - **Congelamento e confisca**
- Art. 11 - **Termini di prescrizione**
- Art. 12 - **Competenza giurisdizionale**
- Art. 13 - **Strumenti investigativi**
- Art. 14 - **Protezione delle persone che segnalano reati ambientali o prestano assistenza nelle indagini**
- Art. 15 - **Pubblicazione di informazioni nell'interesse pubblico e accesso alla giustizia del pubblico interessato**
- Art. 16 - **Prevenzione**
- Art. 17 - **Risorse**
- Art. 18 - **Formazione**
- Art. 19 - **Coordinamento e cooperazione tra autorità competenti in seno ad uno Stato membro**
- Art. 20 - **Cooperazione tra Stati membri e Commissione e altri organi e organismi dell'Unione**
- Art. 21- **Strategia nazionale**
- Art. 22 - **Dati statistici**
- Art. 23 - **Competenze di esecuzione**
- Art. 24 - **Procedura di comitato**
- Art. 25 - **Valutazione, relazione e revisione**
- Art. 26 - **Sostituzione direttiva 2008/99/CE**
- Art. 27 - **Sostituzione direttiva 2009/123/CE**
- Art. 28 - **Recepimento**
- Art. 29 - **Entrata in vigore**
- Art. 30 - **Destinatari**

PREMESSE E OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA

- **Sostituzione della direttiva 2008/99/CE**
- **Rafforzamento della conformità** con il diritto dell'Unione in materia di tutela dell'ambiente mediante sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che corrispondano alla gravità dei reati e che esprimano maggiore riprovazione sociale rispetto all'uso delle sanzioni amministrative
- **Revisione dell'elenco dei reati ambientali** rispetto alla direttiva 2008/99/CE e aggiungendo altre categorie di reati
- **Inasprimento delle sanzioni** per aumentarne l'effetto deterrente
- **Miglioramento dell'efficacia dell'accertamento**, dell'indagine, del perseguimento o del giudizio relativi ai reati ambientali
- **Definizione delle condotte illecite atte a costituire reato e di una soglia quantitativa o qualitativa** che è necessario superare affinché la condotta costituisca reato

DEFINIZIONI (RIF. ART.2)

Sono introdotte le definizioni di:

- «**persona giuridica**» soggetto giuridico che possiede tale status in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o delle istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche
- «**habitat all'interno di un sito protetto**» habitat di specie per cui una zona è classificata come zona di protezione speciale (art. 4, par. 1 o 2, dir. 2009/147/CE), o habitat naturale o habitat di specie per cui un sito è designato come zona speciale di conservazione (art. 4, par. 4, dir. 92/43/CEE) o per cui un sito è classificato come di importanza comunitaria (art.4, par. 2, dir.92/43/CEE)
- «**ecosistema**» complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un'unità funzionale, e comprende tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie

NOZIONE DI ILLICEITÀ (RIF. ART.3)

Viene introdotta la **nozione di illiceità** e viene definito il **rapporto con l'autorizzazione**

Una condotta è illecita se viola:

a) un atto legislativo dell'Unione che contribuisce al perseguimento di uno degli obiettivi della politica dell'Unione in materia ambientale; o

b) un atto legislativo, un regolamento o una disposizione amministrativa nazionali o una decisione adottata da un'autorità competente di uno Stato membro, che dà attuazione alla legislazione dell'Unione.

La condotta è illecita anche se posta in essere sulla base di una autorizzazione rilasciata da un'autorità competente di uno Stato, qualora questa sia stata ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione, o qualora violi palesemente i pertinenti requisiti normativi sostanziali

CONDOTTE, REATI E RESPONSABILITÀ (RIF. ARTT.3 E 4)

I reati ambientali passano a 20

Sono definite **20 condotte da considerare come reato** quando **illecite** (secondo la definizione di illiceità) e **compiute intenzionalmente**.

Per la maggior parte dei casi (cfr. tabelle di sintesi) è previsto che la condotta debba essere considerata come reato se illecita e posta in essere quanto meno per **grave negligenza**

Sono considerati **reati qualificati** le condotte che provocano:

a) la **distruzione di un ecosistema** di dimensioni o di valore ambientale considerevoli o **di un habitat all'interno di un sito protetto** o **danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi, a tale ecosistema o habitat**; o

b) o **danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque**

CONDOTTE, REATI E RESPONSABILITÀ (RIF. ARTT.3 E 4)

SONO INTRODOTTI ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DI

- **danno o danno probabile rilevante** (condotte da a), a e), lett. f), punto ii), lett. da j), a m) e lett.r)

a) le condizioni originarie dell'ambiente colpito

b) la durata del danno (lunga, media o breve)

c) la portata del danno

d) la reversibilità del danno

- **sussistenza di danni alla qualità dell'aria o del suolo o alla qualità o allo stato delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora** (condotte lett. da a) a e), lett. f), punto ii), lett. da i) a m) e lett. r)

a) la condotta riguarda un'attività che è ritenuta rischiosa o pericolosa per l'ambiente o per la salute umana, e richiede un'autorizzazione che non è stata ottenuta o rispettata

b) in quale misura è superato un valore, una soglia regolamentare, o un altro parametro obbligatorio stabilito nella legislazione dell'Unione o nazionale (par.1, c. 2, lett. a) e b), o in un'autorizzazione rilasciata per l'attività pertinente

c) se il materiale o la sostanza è classificato come pericoloso o altrimenti elencato come nocivo per l'ambiente o la salute umana.

- **quantità trascurabile** (ai fini lett. f), punto i), e lett. g), n), o) e p)

a) il numero di elementi interessati

b) in quale misura è superato un valore, una soglia regolamentare o un altro parametro obbligatorio stabilito nella legislazione dell'Unione o nazionale di cui al par. 1, c.2, lettere a) e b)

c) lo stato di conservazione della specie animale o vegetale in questione

d) il costo di ripristino dell'ambiente, laddove sia possibile valutare tale costo

TABELLA DI SINTESI DEI REATI

CONDOTTA	RESPONSABILITÀ	SANZIONI
a) scarico, emissione o immissione di un quantitativo di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;	**quanto meno grave negligenza**	**PER LE PERSONE FISICHE** ▪ pena massima di almeno cinque anni di reclusione ▪ pena massima di almeno dieci anni di reclusione se provocano il decesso di una persona ▪ pena massima di almeno otto anni di reclusione se considerato reato qualificato ▪ pena massima di almeno cinque anni di reclusione se provocano il decesso di una persona in caso di grave negligenza **PER LE PERSONE GIURIDICHE** ▪ livello massimo delle sanzioni pecuniarie non inferiore: – al 5 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio finanziario precedente a quello nel quale è stata adottata la decisione di irrogare la sanzione pecuniaria; o – ad un importo corrispondente a 40 000 000 EUR

TABELLA DI SINTESI DEI REATI

CONDOTTA	RESPONSABILITÀ	SANZIONI
b) immissione sul mercato, in violazione di un divieto o di un altro obbligo inteso a tutelare l'ambiente, **di un prodotto il cui impiego su più vasta scala, ossia l'uso del prodotto da molti utenti, a prescindere dal loro numero, comporti lo scarico, l'emissione o l'immissione di un quantitativo di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque** e che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora	**quanto meno grave negligenza**	**PER LE PERSONE FISICHE** ▪ pena massima di almeno cinque anni di reclusione ▪ pena massima di almeno dieci anni di reclusione se provocano il decesso di una persona ▪ pena massima di almeno otto anni di reclusione se considerato reato qualificato ▪ pena massima di almeno cinque anni di reclusione se provocano il decesso di una persona in caso di grave negligenza **PER LE PERSONE GIURIDICHE** ▪ livello massimo delle sanzioni pecuniarie non inferiore: – al 5 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio finanziario precedente a quello nel quale è stata adottata la decisione di irrogare la sanzione pecuniaria; o – ad un importo corrispondente a 40 000 000 EUR

M. A. P. 2025

TABELLA DI SINTESI DEI REATI

CONDOTTA	RESPONSABILITÀ	SANZIONI
c) fabbricazione, immissione o messa a disposizione sul mercato, esportazione o uso di sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o articoli, compresa la loro incorporazione negli articoli, **se tale condotta provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora**, e: i) è soggetta alle restrizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006; ii) è vietata a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006; iii) non è conforme al regolamento (CE) n. 1107/2009; iv) non è conforme al regolamento (UE) n. 528/2012; v) non è conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008] ; oppure vi) è vietata a norma dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021	**quanto meno grave negligenza**	**PER LE PERSONE FISICHE** ▪ pena massima di almeno cinque anni di reclusione ▪ pena massima di almeno dieci anni di reclusione se provocano il decesso di una persona ▪ pena massima di almeno otto anni di reclusione se considerato reato qualificato ▪ pena massima di almeno cinque anni di reclusione se provocano il decesso di una persona in caso di grave negligenza **PER LE PERSONE GIURIDICHE** ▪ livello massimo delle sanzioni pecuniarie non inferiore: – al 5 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio finanziario precedente a quello nel quale è stata adottata la decisione di irrogare la sanzione pecuniaria; o – ad un importo corrispondente a 40 000 000 EUR

M.A.P. 2025

TABELLA DI SINTESI DEI REATI

CONDOTTA	RESPONSABILITÀ	SANZIONI
d) fabbricazione, impiego, stoccaggio, importazione o esportazione di mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio, se tali condotte non sono conformi ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2017/852 e provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora	**quanto meno grave negligenza**	**PER LE PERSONE FISICHE** ▪ pena massima di almeno cinque anni di reclusione ▪ pena massima di almeno dieci anni di reclusione se provocano il decesso di una persona ▪ pena massima di almeno otto anni di reclusione se considerato reato qualificato ▪ pena massima di almeno cinque anni di reclusione se provocano il decesso di una persona in caso di grave negligenza **PER LE PERSONE GIURIDICHE** ▪ livello massimo delle sanzioni pecuniarie non inferiore: – al 5 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio finanziario precedente a quello nel quale è stata adottata la decisione di irrogare la sanzione pecuniaria; o – ad un importo corrispondente a 40 000 000 EUR

TABELLA DI SINTESI DEI REATI

CONDOTTA	RESPONSABILITÀ	SANZIONI
e) realizzazione di progetti ai sensi dell'art. 1, par. 2, lett. a), di cui all'art. 4, par. 1 e 2, dir.2011/92/UE (*in materia di VIA*), se tale condotta è attuata senza autorizzazione e provoca o può provocare danni rilevanti alla qualità dell'aria o del suolo o alla qualità o allo stato delle acque, o a un ecosistema, alla fauna o alla flora	**compiute *intenzionalmente***	**PER LE PERSONE FISICHE** ▪ pena massima di almeno cinque anni di reclusione ▪ pena massima di almeno otto anni di reclusione se considerato reato qualificato **PER LE PERSONE GIURIDICHE** ▪ livello massimo delle sanzioni pecuniarie non inferiore: – al 5 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio finanziario precedente a quello nel quale è stata adottata la decisione di irrogare la sanzione pecuniaria; o – ad un importo corrispondente a 40 000 000 EUR

TABELLA DI SINTESI DEI REATI

CONDOTTA	RESPONSABILITÀ	SANZIONI
f) raccolta, trasporto o trattamento dei rifiuti, sorveglianza di tali operazioni e controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura, nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario, se tale condotta: i) **riguarda i rifiuti pericolosi** e concerne **quantità non trascurabili** di tali rifiuti; oppure ii) **riguarda rifiuti diversi** e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o **danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora**	**quanto meno grave negligenza**	**PER LE PERSONE FISICHE** ▪ pena massima di almeno cinque anni di reclusione ▪ pena massima di almeno dieci anni di reclusione se provocano il decesso di una persona ▪ pena massima di almeno otto anni di reclusione se considerato reato qualificato ▪ pena massima di almeno cinque anni di reclusione se provocano il decesso di una persona in caso di grave negligenza **PER LE PERSONE GIURIDICHE** ▪ livello massimo delle sanzioni pecuniarie non inferiore: – al 5 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio finanziario precedente a quello nel quale è stata adottata la decisione di irrogare la sanzione pecuniaria; o – ad un importo corrispondente a 40 000 000 EUR

TABELLA DI SINTESI DEI REATI

CONDOTTA	RESPONSABILITÀ	SANZIONI
g) **spedizione di rifiuti**, se tale condotta concerne una quantità non trascurabile in un'unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;	**quanto meno grave negligenza**	**PER LE PERSONE FISICHE** ▪ pena massima di almeno cinque anni di reclusione ▪ pena massima di almeno otto anni di reclusione se considerato reato qualificato **PER LE PERSONE GIURIDICHE** ▪ livello massimo delle sanzioni pecuniarie non inferiore: – al 5 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio finanziario precedente a quello nel quale è stata adottata la decisione di irrogare la sanzione pecuniaria; o – ad un importo corrispondente a 40 000 000 EUR

TABELLA DI SINTESI DEI REATI

CONDOTTA	RESPONSABILITÀ	SANZIONI
h) riciclaggio delle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013, se tale condotta non rispetta i requisiti di cui all'art. 6, par. 2, lett.a), del medesimo regolamento	**compiute *intenzionalmente***	**PER LE PERSONE FISICHE** ▪ pena massima di almeno cinque anni di reclusione ▪ pena massima di almeno otto anni di reclusione se considerato reato qualificato **PER LE PERSONE GIURIDICHE** ▪ livello massimo delle sanzioni pecuniarie non inferiore: – al 5 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio finanziario precedente a quello nel quale è stata adottata la decisione di irrogare la sanzione pecuniaria; o – ad un importo corrispondente a 40 000 000 EUR

TABELLA DI SINTESI DEI REATI

CONDOTTA	RESPONSABILITÀ	SANZIONI
i) scarico di sostanze inquinanti effettuato dalle navi rientrante nell'ambito di applicazione dell'art.3 dir. 2005/35/CE in una delle aree di cui all'art. 3, par.1, di detta dir., tranne nei casi in cui tale scarico soddisfi le condizioni per le eccezioni della medesima direttiva, che provoca o è probabile che provochi un deterioramento della qualità dell'acqua o danni all'ambiente marino	**quanto meno grave negligenza**	**PER LE PERSONE FISICHE** ▪ pena massima di almeno cinque anni di reclusione ▪ pena massima di almeno otto anni di reclusione se considerato reato qualificato **PER LE PERSONE GIURIDICHE** ▪ livello massimo delle sanzioni pecuniarie non inferiore: – al 5 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio finanziario precedente a quello nel quale è stata adottata la decisione di irrogare la sanzione pecuniaria; o – ad un importo corrispondente a 40 000 000 EUR

TABELLA DI SINTESI DEI REATI

CONDOTTA	RESPONSABILITÀ	SANZIONI
j) esercizio o chiusura di un impianto in cui è svolta un'attività pericolosa o in cui sono immagazzinate o utilizzate sostanze o miscele pericolose, se tali condotte, tale attività pericolosa e tale sostanza o miscela pericolosa rientrino nel campo di applicazione della dir.2012/18/UE o della dir. 2010/75/UE e se tali condotte provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora	**quanto meno grave negligenza**	**PER LE PERSONE FISICHE** ▪ pena massima di almeno cinque anni di reclusione ▪ pena massima di almeno dieci anni di reclusione se provocano il decesso di una persona ▪ pena massima di almeno otto anni di reclusione se considerato reato qualificato ▪ pena massima di almeno cinque anni di reclusione se provocano il decesso di una persona in caso di grave negligenza **PER LE PERSONE GIURIDICHE** ▪ livello massimo delle sanzioni pecuniarie non inferiore: – al 5 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio finanziario precedente a quello nel quale è stata adottata la decisione di irrogare la sanzione pecuniaria; o – ad un importo corrispondente a 40 000 000 EUR

TABELLA DI SINTESI DEI REATI

CONDOTTA	RESPONSABILITÀ	SANZIONI
k) costruzione, esercizio e dismissione di un impianto, se tali condotte e tale impianto rientrano nell'ambito di applicazione della dir. 2013/30/UE e provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora	**quanto meno grave negligenza**	**PER LE PERSONE FISICHE** ▪ pena massima di almeno cinque anni di reclusione ▪ pena massima di almeno dieci anni di reclusione se provocano il decesso di una persona ▪ pena massima di almeno otto anni di reclusione se considerato reato qualificato ▪ pena massima di almeno cinque anni di reclusione se provocano il decesso di una persona in caso di grave negligenza **PER LE PERSONE GIURIDICHE** ▪ livello massimo delle sanzioni pecuniarie non inferiore: – al 5 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio finanziario precedente a quello nel quale è stata adottata la decisione di irrogare la sanzione pecuniaria; o – ad un importo corrispondente a 40 000 000 EUR

TABELLA DI SINTESI DEI REATI

CONDOTTA	RESPONSABILITÀ	SANZIONI
l) **fabbricazione, produzione, lavorazione, manipolazione, impiego, detenzione, stoccaggio, trasporto, importazione, esportazione o smaltimento di materiale radioattivo o di sostanze radioattive**, se tali condotte e tale materiale o tali sostanze rientrano nell'ambito di applicazione delle dir. 2013/59/Euratom, 2014/87/Euratom o 2013/51/Euratom e se tali condotte provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora	quanto meno grave negligenza	**PER LE PERSONE FISICHE** ▪ pena massima di almeno cinque anni di reclusione ▪ pena massima di almeno dieci anni di reclusione se provocano il decesso di una persona ▪ pena massima di almeno otto anni di reclusione se considerato reato qualificato ▪ pena massima di almeno cinque anni di reclusione se provocano il decesso di una persona in caso di grave negligenza **PER LE PERSONE GIURIDICHE** ▪ livello massimo delle sanzioni pecuniarie non inferiore: – al 5 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio finanziario precedente a quello nel quale è stata adottata la decisione di irrogare la sanzione pecuniaria; o – ad un importo corrispondente a 40 000 000 EUR

M.A.P. 2025

TABELLA DI SINTESI DEI REATI

CONDOTTA	RESPONSABILITÀ	SANZIONI
m) estrazione di acque superficiali o sotterranee ai sensi della dir. 2000/60/CE, se tale condotta provoca o può provocare danni rilevanti allo stato o al potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali o allo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei	**quanto meno grave negligenza**	**PER LE PERSONE FISICHE** ▪ pena massima di almeno tre anni di reclusione ▪ pena massima di almeno otto anni di reclusione se considerato reato qualificato **PER LE PERSONE GIURIDICHE** ▪ livello massimo delle sanzioni pecuniarie non inferiore: – al 3 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio finanziario precedente a quello nel quale è stata adottata la decisione di irrogare la sanzione pecuniaria; o – ad un importo corrispondente a 24 000 000 EUR

TABELLA DI SINTESI DEI REATI

CONDOTTA	RESPONSABILITÀ	SANZIONI
n) uccisione, distruzione, prelievo, possesso, commercializzazione o offerta a scopi commerciali di uno o più esemplari delle specie animali o vegetali selvatiche elencate nell'allegato IV o nell'allegato V, se le specie che figurano in quest'ultimo sono assoggettate alle stesse misure adottate per le specie di cui all'allegato IV, della **dir. 92/43/CEE** e **di uno o più esemplari delle specie** di cui all'articolo 1 della **dir.2009/147/CE**, salvo laddove tale condotta riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari	**quanto meno grave negligenza**	**PER LE PERSONE FISICHE** ▪ pena massima di almeno tre anni di reclusione ▪ pena massima di almeno otto anni di reclusione se considerato reato qualificato **PER LE PERSONE GIURIDICHE** ▪ livello massimo delle sanzioni pecuniarie non inferiore: – al 3 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio finanziario precedente a quello nel quale è stata adottata la decisione di irrogare la sanzione pecuniaria; o – ad un importo corrispondente a 24 000 000 EUR

M. A. P. 2025

TABELLA DI SINTESI DEI REATI

CONDOTTA	RESPONSABILITÀ	SANZIONI
o) commercio di uno o più esemplari, o parti o prodotti derivati di essi, di specie animali o vegetali selvatiche elencati negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 e l'importazione di uno o più esemplari o parti o prodotti derivati di essi, di tali specie elencati nell'allegato C di detto regolamento, salvo laddove tali condotte riguardino una quantità trascurabile di tali esemplari	**quanto meno grave negligenza**	**PER LE PERSONE FISICHE** ▪ pena massima di almeno tre anni di reclusione ▪ pena massima di almeno otto anni di reclusione se considerato reato qualificato **PER LE PERSONE GIURIDICHE** ▪ livello massimo delle sanzioni pecuniarie non inferiore: – al 3 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio finanziario precedente a quello nel quale è stata adottata la decisione di irrogare la sanzione pecuniaria; o – ad un importo corrispondente a 24 000 000 EUR

TABELLA DI SINTESI DEI REATI

CONDOTTA	RESPONSABILITÀ	SANZIONI
p) immissione o la messa a disposizione sul mercato dell'Unione o esportazione dal mercato dell'Unione di materie prime o prodotti pertinenti, in violazione del divieto di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2023/1115, salvo laddove tali condotte riguardino una quantità trascurabile	**quanto meno grave negligenza**	**PER LE PERSONE FISICHE** ▪ pena massima di almeno cinque anni di reclusione ▪ pena massima di almeno otto anni di reclusione se considerato reato qualificato **PER LE PERSONE GIURIDICHE** ▪ livello massimo delle sanzioni pecuniarie non inferiore: – al 5 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio finanziario precedente a quello nel quale è stata adottata la decisione di irrogare la sanzione pecuniaria; o – ad un importo corrispondente a 40 000 000 EUR

TABELLA DI SINTESI DEI REATI

CONDOTTA	RESPONSABILITÀ	SANZIONI
q) qualsiasi condotta che provochi il deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto, o la perturbazione delle specie animali elencate nell'allegato II, lettera a), della **dir. 92/43/CEE** all'interno di un sito protetto, rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 6, par. 2, di detta direttiva, se tale deterioramento o tale perturbazione sono significativi	**quanto meno grave negligenza**	**PER LE PERSONE FISICHE** ▪ pena massima di almeno tre anni di reclusione ▪ pena massima di almeno otto anni di reclusione se considerato reato qualificato **PER LE PERSONE GIURIDICHE** ▪ livello massimo delle sanzioni pecuniarie non inferiore: – al 3 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio finanziario precedente a quello nel quale è stata adottata la decisione di irrogare la sanzione pecuniaria; o – ad un importo corrispondente a 24 000 000 EUR

TABELLA DI SINTESI DEI REATI

CONDOTTA	RESPONSABILITÀ	SANZIONI
r) introduzione nel territorio dell'Unione, immissione sul mercato, detenzione, allevamento, trasporto, utilizzo, scambio, permesso di riproduzione, crescita o coltivazione, rilascio nell'ambiente o diffusione di specie esotiche invasive rilevanti al livello dell'Unione, se tali condotte violano: i) le restrizioni di cui all'art.7, par.1, del reg. (UE) n. 1143/2014 e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora; oppure ii) una condizione di un'autorizzazione rilasciata a norma dell'art.8 del reg.(UE) n. 1143/2014 o di un'autorizzazione rilasciata a norma dell'art.9 di tale regolamento e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora	**compiute *intenzionalmente*** **quanto meno grave negligenza per caso ii)**	**PER LE PERSONE FISICHE** ▪ pena massima di almeno dieci anni di reclusione se provocano il decesso di una persona ▪ pena massima di almeno otto anni di reclusione se considerato reato qualificato ▪ pena massima di almeno tre anni di reclusione **PER LE PERSONE GIURIDICHE** ▪ livello massimo delle sanzioni pecuniarie non inferiore: – al 3 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio finanziario precedente a quello nel quale è stata adottata la decisione di irrogare la sanzione pecuniaria; o – ad un importo corrispondente a 24 000 000 EUR

TABELLA DI SINTESI DEI REATI

CONDOTTA	RESPONSABILITÀ	SANZIONI
s) produzione, immissione sul mercato, importazione, esportazione, uso, o rilascio delle sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a), del reg. (UE) 2024/590, o produzione, immissione sul mercato, importazione, esportazione o uso di prodotti e apparecchiature, e di loro parti, che contengono le sostanze che riducono lo strato di ozono (art. 2, lett.b), del regolam.) o il cui funzionamento dipende da tali sostanze	**quanto meno grave negligenza**	**PER LE PERSONE FISICHE** ▪ pena massima di almeno cinque anni di reclusione ▪ pena massima di almeno otto anni di reclusione se considerato reato qualificato **PER LE PERSONE GIURIDICHE** ▪ livello massimo delle sanzioni pecuniarie non inferiore: – al 5 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio finanziario precedente a quello nel quale è stata adottata la decisione di irrogare la sanzione pecuniaria; o – ad un importo corrispondente a 40 000 000 EUR

M. A. P. 2025

TABELLA DI SINTESI DEI REATI

CONDOTTA	RESPONSABILITÀ	SANZIONI
t) produzione, immissione sul mercato, importazione, esportazione, uso, o rilascio dei gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'art. 2, lett.a), del reg. (UE) 2024/573 **o produzione, immissione sul mercato, importazione, esportazione o uso di prodotti e apparecchiature, e di loro parti, che contengono i gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, o la messa in funzione di tali prodotti e apparecchiature**	**quanto meno grave negligenza**	**PER LE PERSONE FISICHE** ▪ pena massima di almeno cinque anni di reclusione ▪ pena massima di almeno otto anni di reclusione se considerato reato qualificato **PER LE PERSONE GIURIDICHE** ▪ livello massimo delle sanzioni pecuniarie non inferiore: – al 5 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio finanziario precedente a quello nel quale è stata adottata la decisione di irrogare la sanzione pecuniaria; o – ad un importo corrispondente a 40 000 000 EUR

M. A. P. 2025

SANZIONI PER LE PERSONE FISICHE (RIF. ART.5)

Sono introdotte **sanzioni massime** per le persone fisiche (cfr. tabella reati)

Sono definite sanzioni o misure penali o non penali accessorie, che possono comprendere:

a) l'**obbligo** di

i) **ripristinare l'ambiente entro un determinato periodo, se il danno è reversibile**; o

ii) **risarcire il danno all'ambiente, se il danno è irreversibile** o se l'autore del reato non è in grado di procedere a tale ripristino;

b) **sanzioni pecuniarie proporzionate alla gravità della condotta e alle circostanze personali, finanziarie e di altra natura** della persona fisica interessata e, se del caso, determinate tenendo debitamente conto della gravità e della durata del danno causato all'ambiente e dei benefici economici derivanti dal reato;

c) **esclusioni dall'accesso ai finanziamenti pubblici**, comprese procedure di gara, sovvenzioni, concessioni e licenze;

d) **interdizione dall'esercizio, in seno a una persona giuridica, di una posizione preminente dello stesso tipo** utilizzato per commettere il reato;

e) **ritiro dei permessi** e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato al pertinente reato;

f) **divieti temporanei di candidarsi a cariche pubbliche**;

g) laddove vi sia un pubblico interesse, previa valutazione caso per caso, **pubblicazione integrale o parziale della decisione** giudiziaria relativa al reato commesso e alle sanzioni o misure imposte, nella quale possono figurare i dati personali delle persone condannate solo in casi eccezionali debitamente giustificati

RESPONSABILITÀ PERSONE GIURIDICHE (RIF. ARTT.6 E 7)

- Previsione di responsabilità delle persone giuridiche quando i reati sono commessi a vantaggio di tali persone giuridiche da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica interessata, individualmente o in quanto parte di un organo

- **Responsabilità anche in caso di carenza di sorveglianza o controllo**

- **Previsione di sanzioni o misure penali o non penali** che possono includere:
  - a) **obbligo** di:
    - i) **ripristinare l'ambiente entro un determinato periodo, se il danno è reversibile**; oppure
    - ii) **risarcire il danno all'ambiente, se il danno è irreversibile** o se l'autore del reato non è in grado di procedere a tale ripristino;
  - b) **esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico**;
  - c) **esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici**, comprese procedure di gara, sovvenzioni, concessioni e licenze;
  - d) **interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale**;
  - e) **ritiro dei permessi e delle autorizzazioni** all'esercizio delle attività che hanno portato al reato in questione;
  - f) **assoggettamento a sorveglianza giudiziaria**;
  - g) **provvedimenti giudiziari di scioglimento**;
  - h) **chiusura delle sedi** usate per commettere il reato;
  - i) **obbligo di istituire sistemi di dovuta diligenza** per rafforzare il rispetto delle norme ambientali;
  - j) laddove vi sia un pubblico interesse, la **pubblicazione integrale o parziale della decisione giudiziaria**

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ED ATTENUANTI (RIF. ARTT.8 E 9)

IL REATO È AGGRAVATO QUANDO:

- ha provocato la distruzione o danni rilevanti irreversibili o duraturi a un ecosistema (non si applica nei casi di reato qualificato)
- è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale
- ha comportato l'uso di documenti falsi o contraffatti da parte dell'autore del reato
- è stato commesso da un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni
- ha generato o si prevedeva che generasse benefici finanziari rilevanti, o ha consentito di evitare spese rilevanti, direttamente o indirettamente, nella misura in cui tali benefici o spese possano essere determinati
- è stato commesso in una zona classificata come zona di protezione speciale, oppure in un sito designato come zona speciale di conservazione o in un sito di importanza comunitaria
- l'autore del reato è stato in precedenza condannato con sentenza definitiva per reati della stessa indole
- l'autore del reato ha distrutto prove o minacciato i testimoni o i denuncianti

SI CONSIDERANO CIRCOSTANZE ATTENUANTI QUANDO:

- l'autore del reato ripristina l'ambiente allo stato precedente, se tale ripristino non è un obbligo ai sensi della dir. 2004/35/CE, in materia di danno ambientale o, prima dell'avvio di un'indagine penale, adotta misure volte a ridurre al minimo l'impatto e l'entità del danno o a porvi rimedio
- l'autore del reato fornisce alle autorità amministrative o giudiziarie informazioni che esse non avrebbero potuto ottenere con altri mezzi e che sono loro utili per:
    - identificare o consegnare alla giustizia altri autori del reato o acquisire elementi di prova

STRUMENTI E COMPETENZE

STRUMENTI INVESTIGATIVI

(Rif. art.13)

In sede di recepinento, occorrerà definire strumenti investigativi efficaci e proporzionati per le indagini o l'azione penale.

Se del caso, si potranno prevedere strumenti investigativi speciali, come quelli utilizzati per contrastare la criminalità organizzata o per altri reati gravi

COMPETENZA GIURISDIZIONALE

(Rif. art.12)

Occorre definire le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione nei seguenti casi

a) il reato è stato commesso in tutto o in parte sul proprio territorio

b) il reato è stato commesso a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolato nello Stato membro interessato o battente la sua bandiera

c) il danno, che è uno degli elementi costitutivi del reato, si è verificato sul proprio territorio

d) l'autore del reato è un proprio cittadino

→ Lo Stato può decidere di estendere la propria giurisdizione a uno o più reati commessi al di fuori del proprio territorio quando

a) l'autore del reato risiede abitualmente nel proprio territorio

b) il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel proprio territorio

c) il reato è commesso contro un proprio cittadino o residente abituale

d) il reato ha comportato un rischio grave per l'ambiente nel proprio territorio

CONGELAMENTO E CONFISCA (RIF. ART.10)

Occorre definire tracciamento, identificazione, congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato

Gli Stati membri vincolati dalla direttiva 2014/42/UE adottano le misure conformemente a tale direttiva

DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 2016, n. 202

Attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea

Art. 2. Modifiche al codice penale
Art. 3. Modifiche al codice civile
Art. 4. Modifiche al DPR 9 ottobre 1990, n. 309
Art. 5. Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356
Art. 6. Modifiche al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231

PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA DEL PUBBLICO INTERESSATO (RIF. ART.15)

Occorre assicurare che le persone colpite o suscettibili di essere colpite dai reati della direttiva e le persone che hanno un interesse sufficiente o che fanno valere la violazione di un diritto, nonché le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale, dispongano di

adeguati diritti procedurali nei procedimenti riguardanti tali reati

qualora tali diritti processuali per il pubblico interessato esistano nello Stato membro nei procedimenti relativi ad altri reati, ad esempio in qualità di parte civile

In tali casi, le informazioni sull'avanzamento dei procedimenti devono essere condivise con il pubblico interessato, qualora ciò avvenga nei procedimenti riguardanti altri reati

PRESCRIZIONE (RIF. ART.11)

SONO INTRODOTTE DUE TIPOLOGIE DI TERMINI DI PRESCRIZIONE

➡ **termine di prescrizione che consenta di condurre le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo ed adottare la decisione giudiziaria in merito ai reati**

➡
a) almeno 10 anni dalla commissione del reato per i reati punibili con una pena massima pari ad almeno 10 anni di reclusione;

b) almeno 5 anni dalla commissione del reato per i reati punibili con una pena massima pari ad almeno 5 anni di reclusione;

c) almeno 3 anni dalla commissione del reato per i reati punibili con una pena massima pari ad almeno 3 anni di reclusione.

➡ **termine di prescrizione che consenta l'esecuzione delle sanzioni imposte a seguito di una condanna definitiva per i reati per un periodo di tempo sufficiente dopo la condanna**

➡
a) almeno 10 anni dalla data della sentenza definitiva nei casi seguenti:
   i) una pena detentiva superiore ai 5 anni; o alternativamente
   ii) una pena detentiva per reati punibili con una pena massima pari ad almeno 10 anni di reclusione;

b) almeno 5 anni dalla data della sentenza definitiva nei casi seguenti:
   i) una pena detentiva superiore a 1 anno; o alternativamente
   ii) una pena detentiva per reati punibili con una pena massima pari ad almeno 5 anni di reclusione; e

c) almeno 3 anni dalla data della sentenza definitiva nei casi seguenti:
   i) una pena detentiva fino a 1 anno; o alternativamente
   ii) una pena detentiva per reati punibili con una pena massima pari ad almeno 3 anni di reclusione

Può essere fissato un termine di prescrizione inferiore a 10 anni, ma non inferiore a 5 purché tale termine possa essere interrotto o sospeso in caso di determinati atti

PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO REATI AMBIENTALI O PRESTANO ASSISTENZA NELLE INDAGINI (RIF. ART.14)

Occorre definire misure necessarie affinché chiunque segnali i reati previsti dalla direttiva e fornisca elementi di prova o collabori in altro modo con le autorità competenti, abbia accesso a misure di sostegno e assistenza nel contesto del procedimento penale, conformemente al diritto nazionale

STRATEGIA NAZIONALE (RIF. ART.21)

STRATEGIA NAZIONALE DI MATERIA DI LOTTA CONTRO I REATI AMBIENTALI

21 maggio 2027

Aggiornamento ogni 5 anni secondo un approccio basato sull'analisi dei rischi

a) **obiettivi e priorità della politica nazionale** in materia di reati ambientali, anche nei casi transfrontalieri e **modalità per una valutazione periodica** del loro conseguimento

b) **ruoli e responsabilità** delle autorità competenti coinvolte nella lotta contro i reati ambientali, anche per quanto riguarda il **coordinamento e la cooperazione** tra le autorità competenti nazionali e gli organismi dell'Unione nonché la fornitura di assistenza alle reti europee che si occupano di questioni pertinenti al contrasto di tali reati, compresi i casi transfrontalieri

c) modalità di **sostegno dei professionisti preposti all'azione di contrasto**, stima delle **risorse** destinate alla lotta alla criminalità ambientale e valutazione delle **esigenze future**

DATI STATISTICI (RIF. ART.22)

Occorre predisporre un **sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici in forma anonima** sulle fasi di comunicazione, di indagine e di azione giudiziaria per quanto riguarda i reati della direttiva per monitorare l'efficacia delle loro misure di lotta contro i reati ambientali

I dati vanno trasmessi annualmente

PREVENZIONE E FORMAZIONE (RIF. ARTT.16-18)

- adottare **campagne di informazione e sensibilizzazione** rivolte ai portatori di interessi del settore pubblico e privato, programmi di ricerca e istruzione, che mirano a ridurre i reati ambientali ed il rischio di criminalità ambientale
- provvedere affinché le autorità nazionali che accertano, indagano, perseguono o giudicano reati ambientali dispongano di un **numero sufficiente di personale qualificato e di risorse** finanziarie, tecniche e tecnologiche adeguate per l'efficace svolgimento delle loro funzioni concernenti l'attuazione della direttiva
- valutare la necessità di **aumentare il livello di specializzazione delle autorità** nel settore del diritto penale ambientale
- garantire **periodica formazione specializzata** a giudici, pubblici ministeri, personale di polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini, in relazione agli obiettivi della presente direttiva e adeguata alle loro funzioni

ELEMENTI DI NOVITÀ RISPETTO ALLA DISCIPLINA PREVIGENTE O DA VERIFICARE IN TERMINI DI CONFORMITÀ, PER IL RECEPIMENTO NAZIONALE

ELEMENTI DI NOVITÀ O DA VERIFICARE (SINTESI)

- Introduzione della nozione di ecosistema
- Introduzione della nozione di illiceità
- Introduzione di nuovi reati e previsione del criterio di imputazione della responsabilità per grave negligenza
- Introduzione di una soglia qualitativa per la sussistenza di alcuni reati ambientali
- Definizione di reato ambientale qualificato rilevante per la determinazione del trattamento sanzionatorio
- Introduzione dei livelli massimi delle sanzioni (per le persone fisiche e giuridiche)
- Definizione di diverse nuove sanzioni accessorie tra cui la pubblicazione della sentenza di condanna e obbligo di ripristinare l'ambiente entro un determinato periodo, se il danno è reversibile oppure risarcire il danno all'ambiente, se il danno è irreversibile o se l'autore del reato non è in grado di procedere a tale ripristino
- Definizione di termini di prescrizione sia per il reato che per l'esecuzione delle sanzioni
- Definizione delle ipotesi di circostanze aggravanti ed attenuanti
- Necessità di verifica degli strumenti investigativi e modalità tracciamento, identificazione, congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato
- Onere di formazione per organi di controllo e magistratura
- Previsione di misure di protezione delle persone che segnalano reati ambientali o che prestano assistenza nelle relative indagini

ELEMENTI DI NOVITÀ O DA VERIFICARE

Che incidono sulla sussistenza dei reati

- Introduzione di **nuove fattispecie di condotte** che possono essere considerate reato
- Introduzione della nozione di **ecosistema**
- Introduzione della nozione di **illiceità**
- Introduzione di nuovi reati e previsione del criterio di imputazione della responsabilità per **grave negligenza**
- Introduzione di una **soglia qualitativa** per la sussistenza di alcuni reati ambientali
- Definizione di **reato ambientale qualificato** rilevante per la determinazione del trattamento sanzionatorio

ELEMENTI DI NOVITÀ O DA VERIFICARE

Che incidono sul trattamento sanzionatorio

- **Definizione di reato ambientale qualificato rilevante per la determinazione del trattamento sanzionatorio**
- **Introduzione dei livelli massimi delle sanzioni (per le persone fisiche e giuridiche)**
- **Definizione di diverse nuove sanzioni accessorie** tra cui la **pubblicazione della sentenza** di condanna e **obbligo di ripristinare** l'ambiente entro un determinato periodo, se il danno è reversibile oppure **risarcire il danno all'ambiente**, se il danno è irreversibile o se l'autore del reato non è in grado di procedere a tale ripristino
- **Definizione di termini di prescrizione** sia per il reato che per l'esecuzione delle sanzioni
- **Definizione di circostanze aggravanti ed attenuanti**

ELEMENTI DI NOVITÀ O DA VERIFICARE

Strumenti

- Onere di definire **strumenti investigativi** e modalità tracciamento, identificazione, congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato
- Onere di **formazione** per organi di controllo e magistratura
- Onere di **previsione di misure di protezione** delle persone che segnalano reati ambientali o che prestano assistenza nelle relative indagini

ELEMENTI DI ATTENZIONE PER IL RECEPIMENTO

DEFINIZIONE DI ILLICEITÀ

- **basata sul criterio del dolo (*condotta intenzionale*) e della colpa grave**
- **viene definito il rapporto con autorizzazione ottenuta in modo illecito o priva di requisiti sostanziali o nei casi di mancato rispetto di tutti gli obblighi di autorizzazione o altri obblighi giuridici pertinenti**

(cfr. considerando 9 e 10)

*La condotta dovrebbe costituire reato se è **intenzionale** e, in alcuni casi, anche se commessa quanto meno per **grave negligenza**.*

In particolare, la condotta illecita che provoca il decesso o lesioni gravi alle persone, danni rilevanti o un rischio considerevole di danni rilevanti all'ambiente o che è considerata altrimenti particolarmente dannosa per l'ambiente dovrebbe costituire anch'essa reato se commessa quanto meno per grave negligenza.

*Una condotta dovrebbe essere illecita anche se si verifica su autorizzazione rilasciata da un'autorità competente dello Stato membro, quando l'**autorizzazione è ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione**. Inoltre il possesso di tale autorizzazione non dovrebbe impedire che il titolare sia considerato penalmente responsabile qualora **l'autorizzazione violi manifestamente i pertinenti requisiti giuridici sostanziali***

ELEMENTI DI ATTENZIONE PER IL RECEPIMENTO

NOZIONE DI *GRAVE NEGLIGENZA*

- **opportunità e modalità di definizione**

(cfr. considerando 27)

*Per quanto riguarda i reati definiti dalla presente direttiva, il concetto di «**grave negligenza**» dovrebbe essere interpretato in conformità del diritto nazionale, tenendo conto della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia.*

La direttiva non richiede l'introduzione nel diritto nazionale del concetto di «grave negligenza» per ciascun elemento costitutivo del reato, come il possesso, la vendita o l'offerta a scopi commerciali, l'immissione sul mercato ed elementi analoghi.

In tali casi, gli Stati membri possono stabilire che il concetto di «grave negligenza» sia pertinente rispetto ad alcuni elementi del reato, come lo status di protezione, la «quantità trascurabile» o la «probabilità» che la condotta provochi danni rilevanti.

ELEMENTI DI ATTENZIONE PER IL RECEPIMENTO

RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE

- **nozione**
- **elementi di responsabilità**

sono esclusi gli Stati o le istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri o le organizzazioni internazionali pubbliche. Responsabilità dei CDA

ELEMENTI DI ATTENZIONE PER IL RECEPIMENTO

SUSSISTENZA DEL REATO AMBIENTALE

- **per alcuni reati definiti dalla direttiva è prevista una soglia *qualitativa* per determinare se la condotta costituisca un reato ambientale**

(cfr. cons. 13 e 22 e art.3)

*Laddove, ai sensi della direttiva una condotta costituisca un reato solo se riguarda una **quantità non trascurabile**, che corrisponde al **superamento della soglia** regolamentare, del valore o di altro parametro obbligatorio, nel valutare se tale soglia, valore o parametro sono stati superati, si dovrebbe tenere in considerazione, tra l'altro, la **pericolosità e la tossicità**, poiché quanto più pericoloso o tossico è il materiale o la sostanza, tanto più rapidamente tale soglia, valore o altro parametro sono raggiunti e nel caso di sostanze o materiali particolarmente pericolosi e tossici, **anche una piccolissima quantità può provocare danni rilevanti all'ambiente o alla salute umana***

ELEMENTI DI ATTENZIONE PER IL RECEPIMENTO

NOZIONE DI DANNO E SOVRAPPOSIZIONE NORME

- **rapporto con la disciplina del danno ambientale**
- **obblighi di ripristino e risarcimento**
- **ripristino come circostanza attenuante**

(cfr. cons. 32 e artt.5 e 9)

Fatte salve le disposizioni della direttiva 2004/35/CE *in materia di danno ambientale, le sanzioni o misure accessorie potrebbero includere l'obbligo di* ***ripristinare l'ambiente qualora il danno sia reversibile*** *e l'obbligo di* ***risarcire il danno qualora il danno sia irreversibile*** *o l'autore del reato non sia in grado di effettuare tale ripristino.*

Art.9 - Si considerano ***circostanze attenuanti*** *quando:*

- *l'autore del reato ripristina l'ambiente allo stato precedente, se tale ripristino non è un obbligo ai sensi della direttiva 2004/35/CE, in materia di danno ambientale o, prima dell'avvio di un'indagine penale, adotta misure volte a ridurre al minimo l'impatto e l'entità del danno o a porvi rimedio*

ELEMENTI DI ATTENZIONE PER IL RECEPIMENTO

TRATTAMENTO SANZIONATORIO

- **definizione di livelli massimi per le sanzioni**

(cfr. consid. 30 e 36 e art.5)

Le sanzioni per i reati definiti nella direttiva dovrebbero essere effettive, dissuasive e proporzionate.

*A tal fine, è opportuno stabilire **livelli minimi per la reclusione massima** delle persone fisiche.*

La reclusione massima prevista dalla direttiva per i reati commessi da persone fisiche dovrebbe applicarsi almeno alle forme più gravi di tali reati. Il diritto penale di tutti gli Stati membri contiene disposizioni sull'omicidio, commesso intenzionalmente o per grave negligenza. Gli Stati membri dovrebbero poter ricorrere a tali disposizioni generali, comprese le disposizioni sulle circostanze aggravanti, in sede di recepimento delle disposizioni della presente direttiva relative a reati che provocano il decesso di una persona, commessi intenzionalmente o per grave negligenza.

*La definizione del **livello massimo di sanzioni pecuniarie** non pregiudica la discrezionalità dei giudici nei procedimenti penali di infliggere sanzioni adeguate ai singoli casi.*

*Poiché la presente direttiva **non stabilisce livelli minimi di sanzioni pecuniarie**, i giudici dovrebbero, in ogni caso, infliggere sanzioni adeguate tenendo conto della situazione individuale, finanziaria e di altro tipo della persona giuridica interessata e della gravità della condotta.*

ELEMENTI DI ATTENZIONE PER IL RECEPIMENTO

RAPPORTO CON DIRITTO CIVILE ED AMMINISTRATIVO

- **Rapporto con la disciplina risarcitoria civilistica**

  (cfr. considerando 43)

  La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la responsabilità civile ai sensi del diritto nazionale o l'obbligo di risarcire, conformemente al diritto dell'Unione o nazionale, il danno o il pregiudizio causato a seguito di un determinato reato definito nella presente direttiva

- **Complementarità del diritto penale e del diritto amministrativo – ne bis in idem**

  (cfr. consid. 45 e 46)

  Gli obblighi stabiliti dalla direttiva di prevedere sanzioni penali non dovrebbero esonerare gli Stati membri dall'obbligo di prevedere nel diritto nazionale sanzioni amministrative .... gli Stati membri dovrebbero garantire che l'irrogazione delle sanzioni penali e delle sanzioni amministrative rispetti i principi della Carta, compreso il divieto di procedimenti che non rispettano il principio del ne bis in idem

ELEMENTI DI ATTENZIONE PER IL RECEPIMENTO

SANZIONI ACCESSORIE

- **Pubblicazione dei dati personali delle persone condannate contenuti in decisioni giudiziarie**
- **rapporto con la normativa sulla protezione dei dati**

(cfr. considerando 44)

Dovrebbe essere consentita solo in caso di reati gravi e qualora siano necessari forti effetti dissuasivi…La normativa applicabile in materia di protezione dei dati comprende l'obbligo per gli Stati membri di prevedere garanzie adeguate per i diritti e le libertà degli interessati al momento di pubblicare, in tutto o in parte, la decisione giudiziaria relativa al reato commesso e le sanzioni o le misure inflitte.

ELEMENTI DI ATTENZIONE PER IL RECEPIMENTO

AZIONE E PREVENZIONE

- **Strumenti emergenziali e di ordinanza**

(cfr. considerando 48)

I reati che hanno carattere continuativo dovrebbero essere interrotti quanto prima.

Gli Stati membri sono incoraggiati a consentire alle autorità competenti di ordinare la cessazione immediata delle condotte illecite o di prevenirle.

ELEMENTI DI ATTENZIONE PER IL RECEPIMENTO

PRESCRIZIONE

- **decorrenza**
- **durata**

(cfr. considerando 50)

Gli Stati membri possono prevedere che il termine di prescrizione inizi dal momento in cui il reato è stato scoperto, a condizione che tale momento della scoperta sia chiaramente determinato conformemente al diritto nazionale.

La direttiva consente agli Stati di prevedere termini di prescrizione più brevi rispetto a quelli stabiliti, purché nei loro ordinamenti giuridici sia possibile interrompere o sospendere tali termini di prescrizione più brevi in caso di atti che possono essere specificati conformemente al diritto nazionale

ELEMENTI DI ATTENZIONE PER IL RECEPIMENTO

GIURISDIZIONE

- **definizione della giurisdizione**
- **reati transfrontalieri**

(cfr. consid. 51 e 52)

Considerate, in particolare, la mobilità degli autori del reato, unitamente alla natura transfrontaliera dei reati contemplati dalla direttiva e alla possibilità di condurre indagini transfrontaliere, è opportuno che gli Stati stabiliscano la giurisdizione ..... dovrebbero cooperare con Eurojust, in particolare sulla base del regolamento (UE) 2018/1727 nei casi in cui potrebbero sorgere conflitti di giurisdizione.

Uno Stato membro dovrebbe stabilire la giurisdizione per i reati commessi a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolati in tale Stato membro o battenti la sua bandiera tenendo conto delle norme pertinenti nell'ambito delle convenzioni internazionali in materia. La direttiva non obbliga gli Stati membri a stabilire per la prima volta tale giurisdizione per i reati che, per loro natura, non possono essere commessi a bordo di una nave o di un aeromobile.

...Gli Stati membri dovrebbero stabilire la giurisdizione per i reati definiti nella direttiva qualora il danno facente parte degli elementi costitutivi del reato si sia verificato nel loro territorio. Conformemente al diritto nazionale e nel rispetto del principio di territorialità, uno Stato membro potrebbe stabilire la giurisdizione per i reati commessi, in tutto o in parte, sul suo territorio.

ELEMENTI DI ATTENZIONE PER IL RECEPIMENTO

SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI DEL DIRITTO AMBIENTALE

- **strumenti di protezione per coloro che effettuano la segnalazione**
- **segnalazione anonima**

(cfr. consid. 54-56)

I reati ambientali danneggiano la natura e la società. Le persone che segnalano violazioni del diritto ambientale dell'Unione svolgono un servizio di interesse pubblico e hanno un ruolo fondamentale nella denuncia e nella prevenzione di tali violazioni, salvaguardando in tal modo l'ambiente e il benessere della società.

Coloro che nell'ambito delle proprie attività professionali hanno contatti con un'organizzazione sono spesso i primi a venire a conoscenza di minacce o danni all'interesse pubblico e all'ambiente.

.....I potenziali informatori sono spesso poco inclini a segnalare inquietudini e sospetti nel timore di ritorsioni. Le persone che segnalano tali violazioni beneficiano di una protezione equilibrata ed efficace ai sensi della direttiva (UE) 2019/1937.

In seguito alla sostituzione delle direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE con la presente direttiva, le persone che segnalano violazioni del diritto ambientale dell'Unione dovrebbero continuare a beneficiare, in virtù della presente direttiva, di tale protezione da parte degli Stati membri da essa vincolati.

ELEMENTI DI ATTENZIONE PER IL RECEPIMENTO

DEFINIZIONE DI DIRITTI PER I "MEMBRI DEL PUBBLICO INTERESSATO"

- **nozione di «pubblico interessato» e di «vittima»**
- **definizione dei diritti procedurali**

(cfr. considerando 58)

La presente direttiva non impone agli Stati membri di introdurre nuovi diritti procedurali per i membri del pubblico interessato. Tuttavia, se tali diritti procedurali per i membri del pubblico interessato esistono in uno Stato membro in situazioni equivalenti in relazione a reati diversi da quelli previsti dalla presente direttiva, ad esempio il diritto di partecipare ai procedimenti in quanto parte civile, tali diritti procedurali dovrebbero essere concessi anche ai membri del pubblico interessato nei procedimenti relativi ai reati ambientali definiti nella presente direttiva.

I diritti dei membri del pubblico interessato non pregiudicano i diritti delle vittime quali previsti nella direttiva 2012/29/UE.

Le nozioni di «membri del pubblico interessato» e di «vittime» dovrebbero rimanere due concetti distinti e gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti ad applicare i diritti delle vittime ai membri del pubblico interessato. La direttiva non impone agli Stati membri di concedere ai membri del pubblico interessato i diritti procedurali nei procedimenti penali che essi concedono a categorie di persone diverse dai membri del pubblico interessato.

ELEMENTI DI ATTENZIONE PER IL RECEPIMENTO

FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE

- **previsione di una formazione adeguata per chi è preposto ad accertare, indagare, perseguire o giudicare i reati ambientali**
- **opportunità di assegnare al trattamento delle cause in materia ambientale unità investigative, pubblici ministeri e giudici specializzati**

(cfr. considerando 61)

L'efficacia della catena di contrasto dipende da una serie di competenze specialistiche.

Poiché la complessità delle sfide poste dai reati ambientali e la natura tecnica degli stessi richiedono un approccio multidisciplinare, sono necessari un livello elevato di conoscenze giuridiche e competenze tecniche, sostegno finanziario, formazione e specializzazione all'interno di tutte le autorità competenti. Gli Stati membri dovrebbero prevedere una formazione adeguata per chi è preposto ad accertare, indagare, perseguire o giudicare i reati ambientali. .....

.... al fine di massimizzare la professionalità e l'efficacia della catena di contrasto, gli Stati membri dovrebbero anche considerare l'opportunità di assegnare al trattamento delle cause in materia ambientale unità investigative, pubblici ministeri e giudici specializzati.

Gli organi giurisdizionali penali ordinari potrebbero prevedere sezioni specializzate. Le competenze tecniche dovrebbero essere messe a disposizione di tutte le autorità di contrasto competenti.

ELEMENTI DI ATTENZIONE PER IL RECEPIMENTO

STRATEGIA NAZIONALE

- **definizione di una Strategia nazionale di lotta contro la criminalità ambientale**
- **obiettivi, priorità, misure e risorse necessarie**

(cfr. considerando 61)

*Per garantire un approccio coerente alla lotta contro i reati ambientali, gli Stati dovrebbero adottare, pubblicare, attuare e riesaminare periodicamente una **Strategia nazionale di lotta contro la criminalità ambientale**, stabilendo gli obiettivi, le priorità e le corrispondenti misure e risorse necessarie.*

La strategia nazionale dovrebbe riguardare, in particolare, gli obiettivi e le priorità della politica nazionale nell'ambito della criminalità ambientale, i metodi di coordinamento e di cooperazione tra le autorità competenti, le procedure e i meccanismi per il monitoraggio e la valutazione periodici dei risultati conseguiti e l'assistenza delle reti europee che si occupano di questioni direttamente attinenti alla lotta contro i reati ambientali e le violazioni connesse.

Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di definire il formato appropriato per tale strategia, che può tenere conto delle loro tradizioni costituzionali in termini di separazione dei poteri e competenze e che può essere settoriale o parte di un documento strategico più ampio.

Grazie per l'attenzione

madeleprosperoni@gmail.com